

Ordinanza sullo stato civile (OSC)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 aprile 2004¹ sullo stato civile è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 lett. c

² Essi possono incaricare gli uffici dello stato civile speciali di documentare:

- c. decisioni amministrative della Confederazione se concernono cittadini del proprio Cantone o decisioni del Tribunale federale se in prima istanza ha deciso un tribunale o un'autorità amministrativa del proprio Cantone.

Art. 6a cpv. 3

³ I registri dello stato civile tenuti prima delle date menzionate nell'articolo 92a capoverso 1 sono considerati archivi.

Art. 15 cpv. 1 secondo periodo

¹ ... È fatto salvo l'articolo 15b.

Art. 15b Rilevamento d'identità supplementari nel registro dello stato civile

¹ Possono essere rilevate nel registro dello stato civile con una o più identità supplementari:

- a. le persone da proteggere secondo l'articolo 5 lettera e della legge federale del 23 dicembre 2011² sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes);
- b. i collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni secondo l'articolo 19 capoverso 4 LPTes;
- c. le persone che operano come agenti infiltrati secondo l'articolo 285a del Codice di procedura penale³, l'articolo 73 del Codice penale militare del 23 marzo 1979⁴ o secondo il diritto cantonale;

RS

- ¹ RS 211.112.2
- ² RS 312.2
- ³ RS 312.0
- ⁴ RS 322.1

- d. le persone alle quali è fornita un'identità fittizia in virtù dell'articolo 14c della legge federale del 21 marzo 1997⁵ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
- e. le persone che raccolgono e valutano le informazioni concernenti l'estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza in virtù dell'articolo 1 lettera a della legge federale del 3 ottobre 2008⁶ sul servizio informazioni civile e alle quali sono a tal fine forniti documenti fittizi e identità fittizie secondo l'articolo 16 capoverso 1 dell'ordinanza del 4 dicembre 2009⁷ sul Servizio delle attività informative della Confederazione.

² Le richieste di rilevare nel registro dello stato civile una o più identità supplementari devono indicare i dati da iscrivere e le pertinenti basi legali. Devono essere presentate per scritto, firmate e in originale.

³ Le autorità federali presentano le loro richieste al servizio competente per Infostar in seno all'Ufficio federale di giustizia.

⁴ Le autorità cantonali presentano le loro richieste all'Ufficio federale di polizia (fedpol). Quest'ultimo verifica l'autenticità dell'autorità richiedente e trasmette la richiesta al servizio competente per Infostar in seno all'Ufficio federale di giustizia.

⁵ La registrazione, gli obblighi di notificazione, gli obblighi ufficiali di comunicazione e la divulgazione dei dati sono eseguiti nel singolo caso secondo le istruzioni del servizio competente per Infostar in seno all'Ufficio federale di giustizia.

Art. 34 lett. b

La nascita è notificata:

- b. nell'ordine, dal medico e dalla levatrice, se le condizioni di cui alla lettera a non sono adempiute;
- b^{bis}. nell'ordine, dagli ausiliari del medico o della levatrice, da ogni altra persona presente e infine dalla madre, se le condizioni di cui alla lettera a e b non sono adempiute;

Art. 35 cpv. 6

⁶ Se la nascita è notificata da una delle persone di cui all'articolo 34 lettera b^{bis}, l'ufficio dello stato civile può chiedere un certificato medico che attesti il parto.

Art. 47 cpv. 2 lett. f

² Se non è previsto alcun modulo o non è opportuno usarlo, la divulgazione è effettuata:

- f. mediante una semplice copia dei registri dello stato civile considerati archivi secondo l'articolo 6a capoverso 3.

⁵ RS 120
⁶ RS 121
⁷ RS 121.1

Art. 49 cpv. 1 lett. a e b

¹ Per permettere la tenuta del registro del controllo degli abitanti, l'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all'amministrazione comunale dell'attuale o ultimo luogo di domicilio o di soggiorno noto dell'interessato in particolare:

- a. la nascita, la morte, la dichiarazione di scomparsa e l'annullamento di tale dichiarazione;
- b. ogni modifica del cognome, dello stato civile, della cittadinanza, della filiazione o del sesso;

Art. 52a All'Ufficio federale di polizia

La banca dati centrale Infostar invia in maniera automatizzata un'informazione elettronica alla banca dati RIPOL di cui all'articolo 15 della legge federale del 13 giugno 2008⁸ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione in caso di modifica dei dati d'identità a cui fedpol ha accesso secondo la tabella che figura nell'allegato.

Art. 57

Abrogato

Titolo prima dell'art. 84

Capitolo 10 : Vigilanza e competenza delle autorità federali

Art. 84 cpv. 1, 3 e 5

¹ L'UFSC esercita l'alta vigilanza sul servizio dello stato civile svizzero.

³ L'UFSC sbriga segnatamente le seguenti pratiche:

⁵ L'Ufficio federale della giustizia può concludere trattati internazionali di portata limitata in materia di scambio e ottenimento di dati dello stato civile.

Art. 85 cpv. 2 frase introduttiva e cpv. 3

² Le autorità di vigilanza fanno rapporto ogni anno all'UFSC su:

³ *Abrogato*

Art. 86 cpv. 2

² Lo stesso diritto spetta all'UFSC, qualora l'autorità cantonale di vigilanza, invitata a prendere provvedimenti, non agisca o prenda provvedimenti insufficienti.

Art. 90 cpv. 1 e 2

¹ Le decisioni degli ufficiali dello stato civile possono essere impugnate entro 30 giorni con ricorso all'autorità di vigilanza.

² Le decisioni dell'autorità di vigilanza e le sue decisioni su ricorso possono essere impugnate entro 30 giorni con ricorso alle autorità cantonali competenti.

Art. 92a cpv. 1^{bis}

^{1bis} L'UFSC ha accesso agli originali dei registri dello stato civile tenuti dalle rappresentanze svizzere all'estero a cui il DFGP ha attribuito funzioni di stato civile per i periodi di cui al capoverso 1.

Art. 92b cpv. 1^{bis}

^{1bis} I dati dei registri menzionati nell'articolo 92a cpv. 1^{bis} sono divulgati dall'UFSC nella forma prevista all'articolo 47.

Art. 92c cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Al più tardi entro il 31 dicembre 2020, i Cantoni provvedono alla salvaguardia definitiva sotto forma di copie leggibili su microfilm dei dati documentati nel registro delle famiglie a partire dal 1° gennaio 1929.

^{1bis} I Cantoni possono sostituire i microfilm con tecniche digitali di conservazione. Essi garantiscono la leggibilità a lungo termine dei dati digitalizzati fino al loro trasferimento negli archivi cantonali.

Art. 93 cpv. 1

¹ I dati dello stato civile tratti dal registro delle famiglie sono trasferiti nella banca dati centrale «Infostar».

Art. 96 cpv. 1 (frase introduttiva) e 2

¹ Il diritto cantonale può prevedere che determinati membri di un esecutivo comunale siano nominati ufficiali dello stato civile straordinari con l'esclusiva competenza di celebrare matrimoni, se

² L'autorità di vigilanza fa rapporto all'UFSC in merito alle persone nominate nel quadro del suo pertinente obbligo (art. 85 cpv. 2).

Art. 98 cpv. 7

⁷ L'ufficio dello stato civile non è tenuto a iscrivere annotazioni marginali nei registri dello stato civile considerati come archivi (art. 6a cpv. 3).

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova